

COMUNICATO STAMPA

Decreto Cura Italia

Le risposte dell’Agenzia ai quesiti di associazioni, professionisti e contribuenti

Arrivano le risposte delle Entrate ai quesiti sul Decreto n. 18 del 17 marzo 2020. Con la circolare n. 8/E di oggi, l’Agenzia fornisce chiarimenti ai quesiti degli operatori e della stampa. Tra le tematiche affrontate, le proroghe e le sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, la sospensione delle attività degli enti impositori, nonché quella dei versamenti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione. Sono, inoltre, forniti chiarimenti sulle erogazioni liberali.

Premio ai lavoratori dipendenti – Per quanto riguarda la determinazione del limite di 40mila euro di reddito da lavoro dipendente previsto per attribuire il bonus di 100 euro per il mese di marzo, l’Agenzia chiarisce che bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Inoltre, la circolare spiega che i sostituti d’imposta riconosceranno il premio ai lavoratori dipendenti in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Erogazioni liberali e solidarietà alimentare – A proposito della deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d’impresa, le Entrate precisano che la deduzione non è parametrata al reddito. Pertanto l’agevolazione spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. Un altro chiarimento importante riguarda la solidarietà alimentare. Per l’Agenzia, le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare nell’ambito dell’emergenza da Covid-19 ed effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, rientrano tra le erogazioni liberali che beneficiano degli incentivi fiscali introdotti con il Dl n. 18/2020.

Sospensioni per aziende, professionisti e Fisco - Tra i diversi temi affrontati, il documento di prassi chiarisce che anche il pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, in scadenza il 16 marzo, rientra tra i versamenti prorogati al 20 marzo. Se i soggetti interessati hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto - individuati dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 - beneficiano di una sospensione più estesa con scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. Inoltre, nel caso di più attività esercitate nell’ambito della

stessa impresa, per beneficiare della sospensione delle ritenute e dei versamenti prevista dal Dl n. 9/2020 fino al 30 aprile per i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa. Inoltre, possono rientrare nell'agevolazione anche i soggetti che svolgono un'attività con un codice Ateco diverso da quelli indicati nelle risoluzioni n. 12/E e 14/E dell'Agenzia se l'attività svolta è riconducibile sostanzialmente a una delle categorie economiche indicate.

Gruppo Iva – La circolare fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 (prevista dall'articolo 61, comma 3, del Dl Cura Italia) che si applica anche ai versamenti Iva dovuti dalla società controllante del Gruppo Iva.

Imposta di registro - Il testo della circolare fa presente che, tra gli adempimenti tributari sospesi può rientrare anche l'assolvimento dell'obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall'articolo 5 del Testo Unico dell'imposta di Registro. Questa sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell'autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.

Tutti i documenti di prassi – Ad oggi, i chiarimenti e le risposte dell'Agenzia sono raccolti nei seguenti documenti di prassi pubblicati e disponibili online sul sito dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it:

- circolare n. 4/E del 20 marzo 2020 (chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini);
- circolare n. 5/E del 20 marzo 2020 (Primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi);
- circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 ("Sospensione dei termini e accertamento con adesione - Primi chiarimenti");
- circolare n. 7/E del 27 marzo 2020 (chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. Patent box.");
- risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 ("Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – primi chiarimenti");
- risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020 ("Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – ulteriori precisazioni").

Roma, 3 aprile 2020

AGENZIA DELLE ENTRATE

Via Giorgione, 106– 00147 ROMA | www.agenziaentrate.gov.it



INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI

Ufficio Comunicazione e Stampa

06.50545093

ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI

800.909696 (da fisso – numero verde gratuito)

06.96668907 (da cellulare)

+39 06.96668933 (da estero)